



LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI – IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

D.LGS. 231/2001

**«Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica»**

Sezione I

**«Principi generali e criteri di attribuzione della
responsabilità»**

Il principio di legalità

ART. 2

L'ente non può essere ritenuto responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 se il fatto costituente reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.



Nullum crimen sine lege



Nulla poena sine lege

ART. 5

Requisiti oggettivi

L'ente è responsabile per i reati commessi:

- da persone che rivestono **funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente** (anche solo di fatto);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

L'ente, inoltre:

- è responsabile per i reati commessi **nel suo interesse o vantaggio**;
- non è responsabile se i soggetti sopra indicati agiscono nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Responsabilità dell'ente per reati commessi da soggetti in posizione apicale

ART. 6

Se il reato è stato commesso da un soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di gestione dell'ente, quest'ultimo non risponde se:

- l'organo dirigente ha precedentemente adottato ed efficacemente attuato **modelli di organizzazione e di gestione (MOG)** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza **(ODV)** dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- il reato è stato reso possibile dall'elusione fraudolenta dei modelli predisposti;
- non vi sia stata omessa vigilanza da parte dell'ODV.

GIURISPRUDENZA

Il concetto di «elusione fraudolenta»

Cass. Pen. 30 gennaio 2014 n. 4677

Sentenza «Impregilo»

«[...] un efficace modello organizzativo e gestionale può essere violato (e dunque il reato che si vuole scongiurare può essere commesso) solo se le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (articolo 5, comma 1, lettera a) abbiano operato eludendo fraudolentemente il modello stesso. Dunque la natura fraudolenta della condotta del soggetto apicale (persona fisica) costituisce, per così dire, un indice rivelatore della validità del modello, nel senso che solo una condotta fraudolenta appare atta a forzarne le "misure di sicurezza»

Partendo da tale premessa, la Suprema Corte giunge a definire il concetto di «elusione fraudolenta» del Modello che ha reso possibile la verifica del reato: **l'elusione fraudolenta** è, quindi, **«una condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola»**, vale a dire **l'«"aggiramento" di una norma imperativa»**, piuttosto che la **«semplice e "frontale" violazione della stessa»**.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG)

ART. 6

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) deve essere strutturato in maniera tale da:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati da prevenire (cc.dd. "attività sensibili");
- prevedere specifici protocolli operativi in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'ODV;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG.

GIURISPRUDENZA

Il «Decalogo» del Tribunale di Milano

GIP Milano – Dott.ssa Secchi

Ordinanza del 9 novembre 2004

- 1) L'identificazione dei rischi di reato deve essere **specificata ed esaustiva**;
- 2) il Modello deve prevedere che i **componenti dell'Organo di Vigilanza** siano in **possesso di capacità specifiche**;
- 3) il Modello deve prevedere quale **causa di incompatibilità per i componenti dell'OdV la sentenza di condanna o di patteggiamento**, non solamente per i reati previsti dal d.lgs 231/01;
- 4) il Modello deve prevedere una **formazione specifica per i dipendenti**;
- 5) il Modello deve prevedere, per quanto riguarda i **corsi di formazione**, il **controllo della loro frequenza e la qualità sul contenuto dei programmi**;
- 6) il Modello deve prevedere espressamente **sanzioni disciplinari nei confronti dei "soggetti apicali"** che, per negligenza o imperizia, non abbiano individuato violazioni al modello;
- 7) il Modello deve prevedere **procedure in grado di ricercare ed identificare la presenza dei rischi**;
- 8) il Modello deve prevedere **adeguati controlli**, sia di routine che a campione, nelle attività sensibili;
- 9) il Modello deve prevedere e disciplinare l'**obbligo per tutti i dipendenti di riferire notizie di rilievo all'Organismo di Vigilanza**;
- 10) il Modello deve contenere **protocolli e procedure specifiche** e concretamente applicabili alla realtà dell'Ente.

La disciplina del c.d. «whistleblowing»

ART. 6

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la **legge 30 novembre 2017 n. 179**, che disciplina la materia del c.d. whistleblowing

La nuova legge, oltre ad implementare la normativa già vigente per gli impiegati pubblici (includendo gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato sotto controllo pubblico) attraverso l'introduzione di tre nuovi commi all'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001, (c. **2-bis**, c. **2-ter** e c. **2-quater**), estende per la prima volta la tutela al settore privato inserendo specifici obblighi a carico delle società nei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

ART. 6 c. 2-bis

La tutela prestata al segnalatore di illeciti o irregolarità

Il c. 2-*bis* dell'art. 6 stabilisce che il Modello di organizzazione debba prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti in posizione apicale o alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi, garantendone la riservatezza, di presentare segnalazioni circostanziate e fondate su elementi di fatti precisi e concordanti riguardo a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 oppure segnalazioni su violazioni a quanto disposto nel MOG;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

La Fondazione, a tal proposito, si è dotata di un applicativo tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni, raggiungibile attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.labiennale.org>

La tutela prestata al segnalatore di illeciti o irregolarità

ART. 6 c. 2-bis

È altresì disposto dallo stesso c. *2-bis*:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei predetti segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- che nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e) dello stesso art. 6 del D.Lgs. 231/2001, siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

ART. 6

c. 2-ter

e c. 2-quater

La tutela prestata al segnalatore di illeciti o irregolarità

Il **c. 2-ter** dell'art. 6 prevede che il segnalante sia tutelato per la segnalazione inoltrata anche dal punto di vista giuslavoristico: l'adozione di misure discriminatorie nei suoi confronti può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, oltre che dal segnalante anche, al suo posto, dall'organizzazione sindacale da questi indicata, affinché lo stesso Ispettorato adotti i provvedimenti di propria competenza.

Il **c. 2-quater**, infine, dispone la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, nonché la nullità di ogni mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante: in caso di controversia vertente su tali questioni, l'onere di dimostrare che la misura adottata nei confronti del lavoratore è fondata su ragioni estranee alla segnalazione ricade sul datore di lavoro.

Il recepimento della Direttiva UE 1937/2019

La tutela prestata al segnalatore di illeciti o irregolarità

Si segnala che il Consiglio dei Ministri, in data 9 dicembre 2022, ha approvato il decreto legislativo per il recepimento della **Direttiva UE 1937/2019, riguardante la protezione delle persone che segnalino violazioni del diritto dell'Unione**. Tale Direttiva ha lo scopo di introdurre **maggiori garanzie a tutela dei segnalanti**, sia nel settore pubblico che in quello privato.

In particolare, la Direttiva:

- estende l'ambito di applicazione delle garanzie che devono essere previste in favore dei *whistleblower* al settore degli appalti pubblici, a quello dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- amplia la categoria dei *whistleblower* rientrandovi non solo i dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi, gli azionisti e i membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un'impresa, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti, nonché coloro che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.

Il recepimento della Direttiva UE 1937/2019

La tutela prestata al segnalatore di illeciti o irregolarità

La **Direttiva UE 1937/2019** stabilisce, inoltre, che gli enti privati con più di 50 dipendenti, a prescindere dall'adozione di un Modello Organizzativo, debbano prevedere **canali e procedure per la gestione delle segnalazioni**, tra cui:

- canali che consentano di presentare – sia in forma scritta che orale – le segnalazioni in modo da **garantire la riservatezza dell'identità del segnalante** e la **protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione**, nonché di impedire l'accesso alle informazioni da parte dei soggetti non autorizzati;
- l'avviso dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro sette giorni dal ricevimento della stessa;
- l'individuazione di un **oggetto deputato alla gestione delle segnalazioni** e/o alla gestione del processo di indagine (richiesta di ulteriori informazioni; invio del riscontro al segnalante, ecc.);
- un termine ragionevole per **fornire riscontro al segnalante**;
- la trasmissione di informazioni chiare e facilmente accessibili sulle **procedure di segnalazione**.



Sezione II

Le sanzioni

Sanzioni amministrative

In conseguenza del reato, all'ente possono essere inflitte le seguenti sanzioni

ART. 9

- ➔ la sanzione pecuniaria
- ➔ le sanzioni interdittive
- ➔ la confisca
- ➔ la pubblicazione della sentenza

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, di cui al comma 1, consistono:

ART. 9

- ➔ nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ➔ nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ➔ nel divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- ➔ nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ➔ nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La sanzione pecuniaria

ART. 10

La sanzione pecuniaria viene applicata in termini di "quote".

Il numero delle quote non può essere inferiore a **cento** né superiore a **mille** quote.

L'importo di ogni quota può essere quantificato da un minimo di **258 euro** a un massimo di **1549 euro**.

ART. 15

Il commissario giudiziale

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, al posto di tale sanzione può disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un **commissario giudiziale** quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

La durata del commissariamento è pari a quello della pena interdittiva che sarebbe stata irrogata al suo posto.

ART. 18

La pubblicazione della sentenza

Il giudice, nei casi in cui è possibile irrogare una sanzione interdittiva, può disporre l'ulteriore sanzione della pubblicazione della sentenza mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, nonché ai sensi dell'art. 36 c.p. (ovverosia, nel luogo in cui la sentenza è stata pronunciata, in quello in cui il reato è stato commesso e in quello in cui l'autore del reato aveva l'ultima residenza).

ART. 19

La confisca

Nei confronti dell'ente, con la sentenza di condanna, è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che:

- per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- per i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca direttamente del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto **somme di denaro, beni o altre utilità per un valore equivalente.**

ART. 45

Applicazione delle misure cautelari

Le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 possono essere applicate all'ente prima della condanna, in via provvisoria, come misure cautelari.

Ciò è possibile quando:

- sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- sussistono fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti amministrativi della stessa indole.

In questi casi, è il Pubblico Ministero che chiede l'applicazione di una delle sanzioni interdittive in via cautelare.

La misura viene disposta con ordinanza del giudice che ne indica anche le modalità applicative.

Il sequestro preventivo

ART. 53

Il giudice può disporre il sequestro del prezzo e del profitto del reato, di cui è consentita la confisca ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 231/2001.

Se viene eseguito un sequestro ai fini della confisca per equivalente (art. 19 c. 2 D.Lgs. 231/2001) che abbia ad oggetto società, aziende, beni o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria.

Il sequestro conservativo

ART. 54

Tale tipo di sequestro può essere disposto a richiesta del Pubblico Ministero se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Il sequestro conservativo può interessare beni mobili e immobili dell'ente o somme o cose allo stesso dovute.

Sezione III

**«I reati presupposto della responsabilità
dell'ente»**

ART. da 24 a 25-BIS

Le fattispecie presupposto della responsabilità dell'ente

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Art. 24 *bis* - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 24 *ter* - Delitti di criminalità organizzata

Art. 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Art. 25 *bis* - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

ART. da 25-BIS. 1 a 25-SEXIES

Le fattispecie presupposto della responsabilità dell'ente

Art. 25 *bis*.1 – Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 25 *ter* – Reati societari

Art. 25 *quater* – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

Art. 25 *quater*.1 – Particelle di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25 *quinquies* – Delitti contro la personalità individuale

Art. 25 *sexies* – Reati di abuso di mercato

Art. 187 *quinquies* TUF – Altre fattispecie in tema di abusi di mercato

ART. da 25- SEPTIES a 25- UNDECIES

Le fattispecie presupposto della responsabilità dell'ente

Art. 25 *septies* – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Art. 25 *octies* – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Art. 25 *octies.1* – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 25 *octies.1*, comma 2 – Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 25 *novies* – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Art. 25 *decies* – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 25 *undecies* – Reati ambientali

ART. da 25- **DUODECI** a 25-**SEXIESDECIES**

Le fattispecie presupposto della responsabilità dell'ente

Art. 25 *duodecies* - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 25 *terdecies* – Razzismo e xenofobia

Art. 25 *quaterdecies* – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Art. 25 *quinquiesdecies* - Reati tributari

Art. 25 *sexiesdecies* - Contrabbando

**ART. da 25-
SEPTIESDECIES
a 25-
DUODEVICIES**

Le fattispecie presupposto della responsabilità dell'ente

Art. 25 *septiesdecies* – Delitti contro il patrimonio culturale

Art. 25 *duodevicies* – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

ART. 25

Traffico di influenze illecite Art. 346 bis c.p.

- La fattispecie è stata riformulata per mezzo della disposizione di cui **all'art. 1 c. 1 lett. t)** della **L. 3/2019**;
- La stessa fattispecie è stata inserita all'interno dell'**art. 25** del **D.Lgs. 231/2001** quale reato presupposto per mezzo della disposizione di cui **all'art. 1 c. 9 lett. b)** della **L. 3/2019**.

Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

ART. 25

Peculato (limitatamente al primo comma) Art. 314 c.p.

- La fattispecie è stata inserita all'interno dell'**art. 25** del **D.Lgs. 231/2001** quale reato presupposto per mezzo del **D.Lgs. n. 75/2020**.

Art. 314 c.p. – Peculato

I. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

ART. 25

Abuso d'ufficio Art. 323 c.p.

- La fattispecie è stata inserita all'interno dell'**art. 25** del **D.Lgs. 231/2001** quale reato presupposto per mezzo del **D.Lgs. n. 75/2020**.

Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio

I. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

II. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

ART. 25 TER

Corruzione tra privati Art. 2635 c.c.

- Reato riformulato e rubricato come “Corruzione tra privati” dall’art. 1 c. 76 della L. 190/2012;
- Ulteriore riformulazione attraverso l’art. 3 del D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38. Le principali novità dell’ultima riforma consistono:
 - nell’applicabilità della fattispecie anche nell’ambito degli enti privati, oltre che in quello delle società commerciali;
 - nella previsione della possibilità che il reato sia commesso per interposta persona;
 - nell’applicabilità della fattispecie nei confronti di soggetti che, pur non essendo formalmente investiti di un ruolo apicale nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato, esercitino di fatto funzioni direttive;
 - nella trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo;
- **L’art. 1 c. 5 lett. a)** della **L. 3/2019**, da ultimo, ha reso la fattispecie procedibile d’ufficio.

ART. 25 OCTIES. 1

Strumenti di pagamento diversi dai contanti

- Il **D.Lgs. n. 184/2021** ha aggiunto all'elenco dei reati presupposto l'art. 25 *octies.1* del **D.Lgs. 231/2001**, rubricato come: **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**. Tale articolo comprende le seguenti fattispecie di reato:
 1. **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);**
 2. **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);**
 3. **Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario e di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).**

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 493-ter c.p.

- La fattispecie è stata riformulata per mezzo del **D.Lgs. n. 184/2021**

ART. 25- OCTIES. 1

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

ART. 25 TERDECIES

Razzismo e xenofobia

Art. 604 bis c.p.

- Reati introdotti ed inseriti nel D.Lgs. 231/2001 dalla L. 20 novembre 2017 n. 167.
- Le fattispecie, già previste all'art. 3 comma 3bis della L. 13 ottobre 1975 n. 654 sono poi state trasfuse dall'art. 2 c. 1 lett. i) del D.Lgs. 1° marzo 2018 n. 21 all'interno dell'art. 604 bis c.p.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.):

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Delitti contro il patrimonio culturale

ART. 25 SEPTIESDECIES

- La **l. n. 22/2022** ha aggiunto all'elenco dei reati presupposto del **D.Lgs. 231/2001** l'art. **25 septiesdecies**, rubricato come: **Delitti contro il patrimonio culturale**. Tale articolo comprende le seguenti fattispecie di reato:
 1. Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
 2. Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
 3. Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
 4. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
 5. Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);

Delitti contro il patrimonio culturale

ART. 25 SEPTIESDECIES

6. Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
7. Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
8. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
9. Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

Furto di beni culturali
Art. 518-bis c.p.

ART. 25
SEPTIESDECIES

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali
Art. 518-ter c.p.

ART. 25
SEPTIESDECIES

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali
Art. 518-*quater* c.p.

ART. 25
SEPTIESDECIES

Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

**Falsificazione in scrittura privata relativa a beni
culturali**

Art. 518-*octies* c.p.

**ART. 25
*SEPTIESDECIES***

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
Art. 518-novies c.p.

ART. 25
SEPTIESDECIES

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali
Art. 518-decies c.p.

ART. 25
SEPTIESDECIES

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518- quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali
Art. 518-undecies c.p.

ART. 25
SEPTIESDECIES

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

**Distruzione, dispersione, deterioramento,
deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni
culturali o paesaggistici
*Art. 518-duodecies c.p.***

**ART. 25
*SEPTIESDECIES***

**Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
(art. 518-duodecies c.p.)**

Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Contraffazione di opere d'arte
Art. 518-quaterdecies c.p.

ART. 25
SEPTIESDECIES

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato

ART. 25 *DUODEVICIES*

Riciclaggio di beni culturali Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- La **l. n. 22/2022** ha aggiunto all'elenco dei reati presupposto del **D.Lgs. 231/2001** l'art. 25 *duodevicies*, rubricato come: **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**. Tale articolo comprende le seguenti fattispecie di reato:
 1. **Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);**
 2. **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).**

Riciclaggio di beni culturali
Art. 518-sexies c.p.

ART. 25
DUODEVICIES

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

**Devastazione e saccheggio di beni culturali e
paesaggistici**

Art. 518-terdecies c.p.

**ART. 25
DUODEVICIES**

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Sezione IV

**«Predisposizione ed adozione del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) da
parte de La Biennale di Venezia»**

Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG)

La Biennale di Venezia si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG), approvato dall'organo Amministrativo in data 21 aprile 2017.

La redazione del Modello si è articolata nelle seguenti fasi esecutive:



Predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG)

- 1. Kick off:** tale fase è consistita nell'acquisizione della documentazione organizzativa (statuto, organigramma, sistema di deleghe e procure, etc.) e di *compliance* (*policy*, procedure operative, etc.), nonché nella definizione del piano di progetto volto ad individuare i referenti progettuali presso la Biennale di Venezia ed a pianificare le attività da svolgere.
- 2. Analisi preliminare della documentazione e somministrazione delle interviste:** tale fase è consistita in un'analisi accurata della documentazione acquisita al fine di ottenere un quadro della struttura della Fondazione e stilare una lista dei responsabili di funzione da sottoporre ad intervista.

Predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG)

3. Compilazione del documento di *risk assessment* e di *gap analysis* e metodo utilizzato per la valutazione del rischio

- si è provveduto alla ricognizione di quelle fattispecie di reato previste dal d.lgs. 231/2001 che, avuto riguardo ai processi operativi ed alle singole attività della Fondazione in essi ricomprese (c.d. attività sensibili), possano ritenersi astrattamente configurabili; si è provveduto altresì a valutarne in astratto la gravità in termini sanzionatori;
- è stata valutata in concreto, sulla base dei presidi adottati dalla Fondazione e dei controlli cui sono sottoposte le attività sensibili, l'entità del rischio reato per ciascuna delle predette attività;
- è stato formulato un giudizio circa l'iniziale adeguatezza dell'assetto della Fondazione a prevenire la concreta verifica di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001.

3. Ricognizione dei processi operativi pertinenti alle diverse aree di rischio e delle singole attività sensibili

Processo operativo	Attività
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	
Rapporti con i pubblici ufficiali e con gli incaricati di pubblico servizio	Rapporti istituzionali con Autorità che rivestono cariche pubbliche in Italia, in Europa o all'estero in occasione di cerimonie ed eventi in genere;
	Rapporti con i Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio in occasione di visite ispettive, verifiche, controlli e accertamenti;
	Rapporti con soggetti pubblici incaricati del rilascio di certificazioni, autorizzazioni o licenze per l'esercizio dell'attività della Fondazione;
	Gestione delle comunicazioni e degli adempimenti con Autorità ed enti pubblici (MIC, MEF, Enti locali, Corte dei Conti, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, etc.)
Rapporti con l'Autorità giudiziaria	Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria in occasione di contenziosi (civili, giuslavoristici, fiscali, etc), nonché di procedimenti penali che interessano la Fondazione o soggetti ad essa riconducibili
Finanziamento pubblico	Richiesta, acquisizione, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti concessi a qualsiasi titolo da soggetti pubblici

3. Ricognizione dei processi operativi pertinenti alle diverse aree di rischio e delle singole attività sensibili

Processo operativo	Attività
Amministrazione della Fondazione	
Contabilità e fiscalità	Emissione e registrazione in contabilità di fatture attive e passive e note di credito/debito;
	Attività di tesoreria, ivi incluse la gestione degli incassi e dei pagamenti e la gestione dei conti correnti;
	Gestione della fiscalità diretta e indiretta.
Tesoreria e finanziamento privato	Gestione della tesoreria e operazioni su conti correnti;
	Richiesta, acquisizione e gestione di finanziamenti presso Istituti di credito o altri enti privati.
Acquisto di beni e servizi	Gestione degli acquisti di beni e servizi, ivi incluse le fasi di selezione e qualifica del fornitore;
	Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali, ivi incluse le fasi di accreditamento del consulente.
Gestione delle risorse umane	Selezione dei candidati, assunzione e gestione del personale;
	Gestione di trasferte, anticipi e rimborsi spese;
	Gestione degli incentivi e dei <i>benefit</i> ai dipendenti.
Gestione dei sistemi informatici	Amministrazione e manutenzione dei sistemi informatici de La Biennale.

3. Ricognizione dei processi operativi pertinenti alle diverse aree di rischio e delle singole attività sensibili

Processo operativo	Attività
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	
Valutazione dei rischi legati alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e predisposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione	Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
	Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità in capo ai soggetti individuati nel Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP, medico competente, etc).
Formazione dei lavoratori e consultazione dei loro rappresentanti	Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
	Convocazione delle riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Adempimenti periodici in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e attività manutentive	Effettuazione degli adempimenti periodici e delle attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili.

3. Ricognizione dei processi operativi pertinenti alle diverse aree di rischio e delle singole attività sensibili

Processo operativo	Attività
Attività culturali della Fondazione	
Organizzazione degli eventi	Individuazione e nomina del Direttore Artistico di Settore;
	Individuazione degli artisti e delle opere;
	Ottenimento e gestione delle risorse per la realizzazione dell'evento;
	Allestimento degli spazi destinati all'evento.
Gestione della comunicazione	Gestione dei rapporti con la stampa e i <i>mass media</i> ;
	Diffusione di comunicati attraverso il sito <i>Internet</i> e i <i>social media</i> ;
	Realizzazione di materiale divulgativo (cataloghi, <i>brochure</i> , etc.)

Metodo utilizzato per la valutazione del rischio

Di seguito si riportano i parametri di lettura della metodologia utilizzata (matrici con valori predefiniti)


Giudizio di Gravità	
Impatto minimo	Sanzione pecuniaria fino a 400 quote in assenza di sanzioni interdittive
Impatto significativo	Sanzione pecuniaria fino a 600 quote in assenza di sanzioni interdittive, oppure sanzione pecuniaria fino a 400 quote, oltre alle sanzioni interdittive (art. 13*)
Impatto medio	Sanzione pecuniaria fino a 800 quote in assenza di sanzioni interdittive, oppure sanzione pecuniaria fino a 600 quote, oltre alle sanzioni interdittive (art. 13*)
Impatto rilevante	Sanzione pecuniaria fino a 1000 quote, con o senza sanzioni interdittive (art. 13*), oppure sanzione pecuniaria fino a 800 quote oltre alle sanzioni interdittive in regime aggravato **
Impatto massimo	Sanzione pecuniaria fino a 1000, in presenza di sanzioni interdittive in regime aggravato **
NOTE	
*: si intende l'articolo 13 del D.lgs. 231/2001 che stabilisce il regime di applicazione ordinario delle sanzioni interdittive, fissando la durata delle stesse come non superiore a due anni.	
**: si intendono quei casi in cui la norma preveda l'applicazione delle sanzioni interdittive in regime più grave di quello ordinario di cui al predetto art. 13 del Decreto (es. art. 25 comma 5 del D. Lgs 231/2001, che fissa la durata massima delle sanzioni interdittive a sette anni)	

Probabilità	
Evento impossibile	È impossibile che si verifichi un evento dannoso
Evento improbabile	È improbabile che si verifichi un evento dannoso
Evento possibile	Un evento dannoso si è verificato in passato con scarsa frequenza e/o è meramente possibile che si verifichi in futuro
Evento probabile	Un evento dannoso si è più volte verificato in passato e/o è probabile che si possa verificare in futuro
Evento altamente probabile	Un evento dannoso si è verificato in passato con frequenza elevata e/o è altamente probabile che possa verificarsi in futuro

Parametri di lettura della metodologia utilizzata (matrice con valori predefiniti)

Livello di regolamentazione dell'attività	
Attività pienamente regolamentata	Personale esperto ed addestrato. Procedure ben definite e formalizzate, rispetto sistematico delle stesse. Controlli previsti ed eseguiti da personale indipendente.
Attività regolamentata	Personale esperto ed addestrato. Procedure definite, ma non del tutto formalizzate e/o adeguate. Controlli previsti ed eseguiti da personale indipendente.
Attività mediamente regolamentata	Personale con esperienza e competenza limitate. Procedure presenti, ma non del tutto adeguate. Controlli previsti, eseguiti, tuttavia non del tutto adeguati alle effettive esigenze preventive.
Attività non regolamentata	Personale inesperto. Procedure non presenti. Controlli inadeguati o non eseguiti.

Il grafico del rischio



Dallo studio del grafico emergono almeno sei possibili aree di interesse:

Area 0	Probabilità di accadimento inesistente.
Area 1	Probabilità di accadimento bassa; gravità del danno medio-bassa.
Area 2	Probabilità di accadimento medio-bassa; gravità del danno medio-alta.
Area 3	Probabilità di accadimento medio-alta; gravità del danno medio-alta.
Area 4	Probabilità di accadimento medio-alta; gravità del danno alta.
Area 5	Probabilità di accadimento alta; gravità del danno alta.

Predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG)

4. Redazione del MOG: in seguito alla redazione del Documento per la gestione del rischio, si è proceduto alla redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG).

Il documento è articolato nelle seguenti sezioni:

- **Parte generale:** in cui sono illustrati i principi fondamentali della responsabilità degli enti da reato, i reati presupposto di tale responsabilità, le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001, la funzione del MOG, nonché la figura ed il ruolo dell'Organismo di Vigilanza (OdV);
- **Parte speciale:** in cui sono analizzate le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto e verificabili nell'ambito dello svolgimento dell'attività de La Biennale di Venezia.

Sezione V

**«Alcuni dei reati astrattamente verificabili nello
svolgimento dell'attività dal personale de La
Biennale di Venezia»**

ARTT. 24 e 25

I reati astrattamente verificabili nello svolgimento dell'attività dal personale di Biennale

- Truffa in danno dello stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma II, n. 1 c.p.)
- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.)
 - **Esempio:** Biennale ottiene contributi pubblici per finanziare un progetto di ricerca di rilevante interesse culturale, ma le somme erogate vengono utilizzate per altre necessità della Fondazione, del tutto estranee al progetto finanziato.
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);
 - **Esempio:** Biennale ottiene un finanziamento pubblico per lo sviluppo di un progetto di ricerca presentando falsa documentazione relativa ai requisiti necessari previsti nel bando.
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
 - **Esempio:** Biennale, mediante una falsa rappresentazione della realtà, ottiene finanziamenti che, altrimenti, non avrebbe potuto ottenere.

ARTT. 24 e 25

I reati astrattamente verificabili nello svolgimento dell'attività dal personale di Biennale

- Corruzione per l'esercizio di una funzione (art. 318 c.p.)
 - **Esempio:** Biennale corrisponde periodicamente ad un pubblico ufficiale una retribuzione per lo svolgimento della propria funzione.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - **Esempio:** Biennale corrisponde ad un pubblico ufficiale una retribuzione per un atto da questi compiuto in suo favore, contrario ai doveri dell'ufficio ricoperto.

ARTT. 24 e 25

I reati astrattamente verificabili nello svolgimento dell'attività dal personale di Biennale

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)
 - **Esempio:** Biennale, per evitare la condanna di un proprio dirigente in un processo penale, corrompe il giudice del dibattimento.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
 - **Esempio:** Biennale, indotta a ciò da un pubblico ufficiale, corrisponde a questi una somma di denaro per ottenere comunque un vantaggio illecito.
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)
 - **Esempio:** Biennale promette denaro o altre utilità ad un soggetto affinché possa intercedere nei confronti di un pubblico ufficiale per ottenere un finanziamento a cui non avrebbe accesso.

ART. 25 TER

I reati astrattamente verificabili nello svolgimento dell'attività dal personale di Biennale

- False comunicazioni sociali (anche fatti di lieve entità) (artt. 2621, 2621 *bis* c.c.)
- **Esempio:** Biennale approva un bilancio nel quale viene rappresentata la propria situazione finanziaria in modo non veritiero.
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Corruzione tra privati, anche nella forma dell'istigazione (art. 2635 e 2635 *bis* c.c.);
- **Esempio art. 2635 c.c.:** Biennale, corrispondendo al dirigente di una società fornitrice una somma di denaro, induce questi a sottoscrivere un contratto di fornitura contenente clausole vantaggiose per Biennale ma dannose per il soggetto fornitore.

ART. 25 TER

I reati astrattamente verificabili nello svolgimento dell'attività dal personale di Biennale

- **Esempio art. 2635 *bis* c.c.:** Biennale offre al dirigente di una società fornitrice una somma di denaro per indurlo a sottoscrivere un contratto di fornitura contenente clausole vantaggiose per Biennale ma dannose per il fornitore da questi rappresentato e l'offerta non viene accettata.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)**
- **Esempio:** Biennale ostacola la funzione di vigilanza attribuita dal d. lgs. 19/1998 al MIC.

ART. 25 SEPTIES

I reati astrattamente verificabili nello svolgimento dell'attività dal personale di Biennale

- Omicidio colposo con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 589 c.p.)
 - **Esempio:** Biennale per negligenza non ottempera a quanto previsto dal d.lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro e, a causa di tale inadempienza, si verifica un infortunio con conseguenze letali.
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 590 c.p.)
 - **Esempio:** Biennale per imprudenza non ottempera a quanto prescritto dal d.lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro e, a causa di tale inadempienza, si verifica un incidente da cui derivano per la vittima delle lesioni personali.

ART. 25 OCTIES

I reati astrattamente verificabili nello svolgimento dell'attività dal personale di Biennale

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - **Esempio:** Biennale acquista merce introdotta illegalmente nel territorio nazionale ottenendo un risparmio in ragione del prezzo più vantaggioso.
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
 - **Esempio:** Biennale, occultando la provenienza illecita di fondi, fa risultare come gli stessi siano stati impiegati per il finanziamento di un progetto culturale promosso dalla Fondazione.
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
 - **Esempio:** Biennale, consapevole della provenienza e del precedente riciclaggio di fondi illeciti da parte di uno *sponsor*, li impiega per il perseguimento delle proprie attività.

ART. 25 *NOVIES*

I reati astrattamente verificabili nello svolgimento dell'attività dal personale di Biennale

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 legge n. 633/1941 comma 1 lett. a) *bis*)
 - **Esempio:** Biennale, patrocinando la realizzazione di un sito *web*, rende disponibile al pubblico un cortometraggio in assenza del diritto di utilizzo dell'opera.
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis* legge n. 633/1941 comma 1)
 - **Esempio:** Biennale, nella realizzazione di un catalogo digitale o di un supporto multimediale, si avvale di *software* protetto da diritto d'autore senza avere preventivamente acquisito il diritto di sfruttamento.

ART. 25 *NOVIES*

I reati astrattamente verificabili nello svolgimento dell'attività dal personale di Biennale

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis* legge n. 633/1941 comma 2)
- **Esempio:** Biennale, al fine di trarre un ingiusto profitto, riproduce abusivamente una banca dati di proprietà di terzi soggetti.

ART. 25 *NOVIES*

I reati astrattamente verificabili nello svolgimento dell'attività dal personale di Biennale

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri, supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter* legge n. 633/1941)
- **Esempio art. 171 *ter* legge n. 633/1941:** Biennale, nell'ambito di una rassegna cinematografica, proietta un lungometraggio senza aver preventivamente acquisito i diritti di utilizzo dell'opera.

ART. 25 DECIES

I reati astrattamente verificabili nello svolgimento dell'attività dal personale di Biennale

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)
- **Esempio:** Biennale, per evitare che un proprio dipendente, il quale avrebbe la facoltà di non rispondere, riferisca in giudizio circostanze ad essa sfavorevoli, lo induce a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

ART. 25 *DUODECIES*

I reati astrattamente verificabili nello svolgimento dell'attività dal personale di Biennale

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c. 12 *bis* decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286)
- **Esempio:** Biennale, per risparmiare sui servizi di pulizia di una delle proprie sedi, occupa alle proprie dipendenze più di tre cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno.

ART. 25 TERDECIES

I reati astrattamente verificabili nello svolgimento dell'attività dal personale di Biennale

- Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico (art. 604 *bis* c.p., c. 1 lett. a); già art. 3 c. 3 *bis* L. 13 ottobre 1975 n. 654)
- Violenza o istigazione alla violenza per motivi di odio razziale o etnico (art. 604 *bis* c.p., c. 1 lett. b); già art. 3 c. 3 *bis* L. 13 ottobre 1975 n. 654)
- **Esempio artt. 604 *bis*, comma I, lett. a) e b), c.p.:** Biennale, nel corso della Mostra del Cinema, proietta un film dal contenuto razzista.

ART. 25

SEPTIESDECIES

I reati astrattamente verificabili nello svolgimento dell'attività dal personale di Biennale

- Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.)
 - **Esempio art. 518 *bis* c.p.:** Biennale si impossessa (o agevola terzi ad impossessarsi) di beni culturali mobili ottenuti in occasione dell'organizzazione di eventi.
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.)
 - **Esempio art. 518 *ter* c.p.:** Biennale ritiene, senza titolo, un bene culturale ottenuto in occasione dell'organizzazione di eventi.
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.)
 - **Esempio art. 518 *quater* c.p.:** Biennale riceve beni culturali mobili, provenienti da un qualsiasi delitto, da esporre o utilizzare in occasione dell'organizzazione di eventi.

ART. 25 *SEPTIESDECIES*

I reati astrattamente verificabili nello svolgimento dell'attività dal personale di Biennale

- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.)
 - **Esempio art. 518 *octies* c.p.:** Biennale forma una falsa scrittura privata o altera, distrugge, sopprime o occulta scritture intercorse con terze parti aventi ad oggetto beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.)
 - **Esempio art. 518 *decies* c.p.:** Biennale, in occasione dell'organizzazione di eventi, favorisce l'importazione di beni culturali provenienti da delitto, in violazione della normativa vigente in materia di protezione del patrimonio culturale dello Stato di provenienza.

ART. 25 *SEPTIESDECIES*

I reati astrattamente verificabili nello svolgimento dell'attività dal personale di Biennale

- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.)
 - **Esempio art. 518 *undecies* c.p.:** Biennale favorisce il trasferimento all'estero beni culturali di interesse storico-artistico senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.)
 - **Esempio art. 518 *duodecies* c.p.:** Biennale deteriora o rende in tutto in parte inservibili o non fruibili beni culturali ottenuti in occasione dell'organizzazione di eventi.

I reati astrattamente verificabili nello svolgimento dell'attività dal personale di Biennale

ART. 25
DUODEVICIES

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.)
- **Esempio art. 518 *sexies* c.p.:** Biennale, in occasione dell'organizzazione di eventi, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione agli stessi operazioni tali da ostacolarne l'identificazione della loro provenienza delittuosa.



LA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI – IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Sessione di formazione del personale della «Fondazione La Biennale di Venezia»